

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

132.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Senatori Manieri ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (6268)	3
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	3, 4
Buonocore Vincenzo (gruppo DC ), <i>Relatore f.f.</i> .....	3
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS) .....	4
Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	3
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (6269) .....	4
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	4, 5
Costa Silvia (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	4, 5
Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> .....	5
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS) .....	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 12,55.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Senatori Manieri ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (6268).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Manieri, Bompiani, Bono Parrino, Callari Galli e Vesentini: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 gennaio 1992.

In assenza del relatore, ritengo che nella seduta odierna possa svolgere la relazione l'onorevole Buonocore.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore f.f.* In sostituzione del relatore, debbo dire che la proposta di legge al nostro esame rappresenta un utile completamento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari — recentemente approvata da questo ramo del Parlamento, dopo quarant'anni d'attesa —, necessario in conseguenza dell'aumento degli stanziamenti previsto dalla legge finanziaria per il 1992.

La proposta di legge n. 6268 consta di un unico articolo diviso in due commi, il primo dei quali stabilisce che gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge n. 390 sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi, così come pressantemente richiesto nel corso della discussione sulla stessa legge n. 390 da molti degli intervenuti.

Il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge in discussione prevede che all'onere derivante dalla proposta di legge medesima (pari a 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994) si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Diritto allo studio ». Il medesimo comma stabilisce inoltre che a decorrere dall'esercizio finanziario 1995 si provveda ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Pertanto, al fine di evitare che un provvedimento importante come quello sul diritto agli studi universitari rimanga privo di adeguati finanziamenti, raccomandando vivamente alla Commissione la sollecita approvazione della proposta di legge n. 6268.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringrazio il relatore per il suo contributo ed auspico che si giunga quanto prima all'approvazione della proposta di legge n. 6268, che rappresenta

un'utile integrazione della normativa sul diritto agli studi universitari.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SERGIO SOAVE.** Condivido le osservazioni del relatore sull'importanza del provvedimento al nostro esame, pur ritenendo eccessivamente enfatiche le affermazioni contenute nella relazione con cui il provvedimento è stato presentato al Senato, secondo le quali la proposta di legge n. 6268 disciplinerebbe la materia in maniera esaustiva, individuando le diverse sfere di competenza. A mio parere, infatti, la proposta di legge alla nostra attenzione non ha sciolto tutti i dubbi relativi alle competenze, né è destinata a risolvere la questione del diritto allo studio.

Tuttavia, il provvedimento in discussione colma una grave lacuna della legge n. 390 del 1991 e, pertanto, non può che essere valutato dal gruppo comunista-PDS con estremo favore.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri, che mi farò carico di sollecitare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (6269).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma », già approvato dalla VII Commissione permanente

del Senato nella seduta dell'8 gennaio 1992.

L'onorevole Silvia Costa ha facoltà di svolgere la relazione.

**SILVIA COSTA, Relatore.** Il disegno di legge al nostro esame è volto a fornire l'interpretazione corretta dell'articolo 4 della legge n. 122 del 1979, al fine di risolvere i problemi relativi alle procedure per l'espropriazione delle aree destinate alla seconda università di Roma.

L'interpretazione di tale articolo è stata infatti oggetto di numerosi conflitti di interpretazione giurisprudenziale legati all'applicazione della normativa sugli espropri, in quanto alcuni decreti prefettizi di espropriazione, adottati in attuazione della legge istitutiva della seconda università di Roma, sono stati impugnati davanti al TAR del Lazio. Quest'ultimo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 2 della legge n. 771 del 1972 perché tale norma non prevedeva il termine entro cui effettuare le espropriazioni e realizzare le opere ad esse connesse.

Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale fu emanata la legge n. 122 del 1979, il cui articolo 4 — di cui oggi ci occupiamo — per colmare la lacuna esistente, fissava la scadenza dei termini a dieci anni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 122, esplicando così effetti retroattivi.

La Corte costituzionale, seguendo un orientamento non condiviso dal Consiglio di Stato — ed aprendo così uno dei conflitti di interpretazione esistenti — ha ritenuto che questa disposizione sanasse il vizio esistente, dichiarando infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata in ordine all'articolo 2 della legge istitutiva dell'università di Tor Vergata.

Questa decisione — come dicevo prima — non ha risolto il contrasto giurisprudenziale esistente perché anche recentemente la Corte d'appello di Roma ha affermato che l'articolo 4 della legge n. 122 non poteva essere interpretato retroattivamente, ritenendo nulli i provvedimenti di espropriazione contestati.

A questo punto credo sia evidente a tutti i colleghi la necessità di un intervento legislativo mirante a stabilire finalmente l'interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge n. 122, consentendo in tal modo l'espropriazione delle ulteriori aree necessarie alla realizzazione dell'università di Tor Vergata. Invito pertanto la Commissione ad approvare quanto prima il disegno di legge al nostro esame.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Quella dell'interpretazione autentica è l'unica strada che consenta di produrre effetti *ex tunc* e non *ex nunc*. Il provvedimento al nostro esame è diretto, in sostanza, a salvaguardare le acquisizioni realizzate a favore dell'università di Tor Vergata e, pertanto, ne raccomando vivamente l'approvazione da parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO SOAVE. Non mi pronuncio sul merito del provvedimento al nostro esame perché, pur avendo compreso le osservazioni dell'onorevole Costa, debbo confessare la mia totale incompetenza

sulla materia oggetto del provvedimento stesso. Credo, peraltro, che il disegno di legge n. 6269 avrebbe potuto più opportunamente essere assegnato all'esame di altra Commissione.

SILVIA COSTA, *Relatore*. Questa Commissione può solo sottolineare l'utilità del provvedimento in esame ai fini dell'ampliamento delle strutture dell'università di Tor Vergata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri, cui ci atterremo scrupolosamente, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 13 febbraio 1992.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO